IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. VI - Giugno 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE.** — **ATTI DEL S. PONTEFICE.** — I. Enciclica *Pacem, Dei munus*, p. 165. - II. Motu proprio circa il rocchetto pei Vescovi Regolari, p. 174. — **S. C. DEL S. OFFICIO.** — I. Decreto circa la mosaicità del Pentateuco, p. 174. - II. Condanna dei romanzi del Da Verona, p. 175. — **S. C. DEI RITI.** — **S. Sebastiani F. J.** Circa le esequie fuori di chiesa, p. 176. - II. Decreto su M. SS. di Loreto patrona degli aviatori, p. 177. - III. Dubbi circa le funzioni dei Vescovi, p. 177. — **LETTURA DEL CODICE**, can. 1322-1408, p. 185. — **QUESITI MINORI** — N. 17-22, p. 194. — **BIBLIOGRAFIA** — Benigni - Cessi - Savi Lopez, p. 196 *bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

All'Episcopato, intorno alla pacificazione cristiana [*A. A. S.*, XII, 209].

Enciclica. — BENEDICTUS PP. XV. *Venerabili Fratelli, salute e apostolica benedizione.* — La pace, gran dono di Dio, di cui, al dir di Agostino, nessuna tra le mortali cose è più gradita, nessuna è più desiderabile e migliore (1); la pace per più di quattro anni sì vivamente implorata dai voti dei buoni, dalle preghiere dei fedeli e dalle lagrime delle madri, finalmente ha cominciato a risplendere sui popoli, e Noi per i primi ne godiamo. Senonchè troppe ed amarissime ansie conturbano questa gioia paterna; poichè, se quasi dovunque la guerra in qualche modo ebbe fine e furono firmati alcuni patti di pace, restano pur tuttavia i germi di antichi rancori; e voi ben comprendete, o Venerabili Fratelli, come nessuna pace possa aver consistenza nè aver vigore alleanza alcuna, quantunque escogitata in diuturne e laboriose conferenze e solennemente sanzionata, se insieme non si sopiscano gli odî e le inimicizie per mezzo di una riconciliazione basata sulla carità vicendevole.

Intorno a questo argomento adunque, che è della più alta importanza per il bene comune, vogliamo Noi intrattenervi, o Venerabili Fratelli, e nel tempo stesso mettere in sull'avviso i popoli che sono alle nostre cure affidati.

(1) *De Civitate Dei*, l. XIX, c. 11.

Veramente fin da quando per arcano disegno di Dio fummo assunti a questa Sede di Pietro, mai Noi abbiamo tralasciato, finchè divampò la guerra, di adoperarci a tutta possa affinchè quanto prima tutte le nazioni del mondo riprendessero tra di loro cordiali relazioni. Perciò non cessammo di pregare, di rinnovare esortazioni, di proporre vie di accomodamento, di esperire insomma ogni tentativo per veder di aprire, col divino aiuto, un qualche adito ad una pace che fosse giusta, onorevole e duratura; e frattanto rivolgemmo ogni Nostra paterna premura per lenire ovunque quel cumulo immenso di dolori e di sventure d'ogni sorta che accompagnavano l'immane tragedia.

Orbene, come fin dall'inizio del Nostro laborioso Pontificato la carità di Gesù Cristo Ci indusse ad adoperarci sia per il ritorno della pace, sia per mitigare gli orrori della guerra, così ora che una qualche pace è stata finalmente conchiusa, si è la stessa carità che Ci spinge ad esortare tutti i figli della Chiesa, o meglio, tutti gli uomini dell'universo, perchè vogliano deporre gli inveterati rancori e dar luogo al reciproco amore ed alla concordia.

Non occorre che Ci dilunghiamo troppo a dimostrare come l'umanità andrebbe incontro ai più gravi disastri, se, pur conchiusa la pace, continuassero tra i popoli latenti ostilità ed avversioni. Non parliamo dei danni di tutto ciò che è frutto della civiltà e del progresso, come dei commerci e delle industrie, delle lettere e delle arti, le quali cose fioriscono soltanto in seno alla tranquilla convivenza dei popoli.

Ma, ciò che più importa, ne verrebbe gravemente colpita la vita stessa del Cristianesimo, che è essenzialmente fondato sulla carità, essendo chiamata la predicazione stessa della legge di Cristo « Evangelio di pace » (1).

Infatti, come voi ben sapete e più volte Noi abbiamo già ricordato, nessuna cosa fu così spesso e con tanta insistenza inculcata dal divino Maestro ai suoi discepoli, quanto questo precetto della carità fraterna, come quello che in sè racchiude gli altri tutti; e Gesù Cristo chiamò nuovo e suo un tale precetto, e volle che esso fosse come la tessera di riconoscimento dei cristiani, per cui si potessero facilmente distinguere dagli altri.

(1) Eph. VI, 15.

Nè altro infine fu il testamento che egli morendo lasciò ai suoi seguaci, quando pregò che si amassero fra loro, ed amandosi si sforzassero di imitare quella unità ineffabile che si riscontra tra le Persone della SS.ma Trinità: « Che siano tutti una sola cosa... come una sola cosa siam noi... affinchè siano consumati nell'unità » (1).

Gli Apostoli pertanto, seguendo le orme del divino Maestro, ed ammaestrati dalla viva sua voce, erano di una assiduità meravigliosa nell'esortare così i fedeli: « Sopra tutto poi abbiate perseverante tra voi stessi la mutua carità » (2). « E sopra tutte queste cose conservate la carità, la quale è il vincolo della perfezione » (3). « Carissimi, amiamoci l'un l'altro; perchè la carità è da Dio » (4).

A questi avvertimenti di Gesù Cristo e degli Apostoli erano ben ossequenti quei nostri fratelli degli antichi tempi, i quali, sebbene appartenenti a diverse nazioni talvolta in lotta tra loro, tuttavia, cancellando il ricordo delle contese con volontario oblio, vivevano in perfetta concordia.

E veramente contrastava non poco una sì intima unione di menti e di cuori da quelle mortali ostilità che allora divampavano in seno all'umano consorzio.

Ora, quanto si è detto fin qui per inculcare il precetto della carità, vale anche per il perdono delle offese, non meno solennemente comandato dal Signore: « Ma io vi dico: Amate i vostri nemici; fate del bene a coloro che vi odiano: e orate per coloro che vi perseguitano e vi calunniano, affinchè siate figli del Padre vostro che è nei cieli: il quale fa, che levisi il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi » (5). Di qui quel gravissimo monito dell'Apostolo San Giovanni: « Chiunque odia il suo fratello, è omicida. E voi sapete, che qualunque omicida non ha abitante in se stesso la vita eterna » (6). Finalmente, Gesù Cristo ci ha insegnato a pregare il Signore in modo che noi stessi domandiamo di essere perdonati a patto di perdonare

(1) Ioan. XVII, 21-23.
(2) I Petr. IV, 18.
(3) Coloss. III, 14.
(4) I Joan. IV, 44, 45.
(5) Matth. V, 44, 45.
(6) I Joan. III. 15.

agli altri: « E rimettici i nostri debiti, come noi pure li rimettiamo a chi ci è debitore » (1).

Che se talvolta riesce troppo ardua e difficile l'osservanza di questa legge, a vincere ogni difficoltà, lo stesso Redentore del genere umano non solo ci assiste colla sua divina grazia, ma anche col suo mirabile esempio, poichè mentre pendea dalla croce scusò presto il Padre coloro che sì ingiustamente e iniquamente lo tormentavano con quelle parole: « Padre, perdona loro: conciossiachè non sanno quel che si fanno » (2).

Noi pertanto per i primi dobbiamo imitare la misericordia e la benignità di Gesù Cristo, di cui, senza verun merito, teniamo le veci, a suo esempio, Noi perdoniamo di gran cuore a tutti e singoli i Nostri nemici che consapevoli o inconsci ricoprirono o coprono anche ora la persona e l'opera Nostra con ogni sorta di vituperî, e tutti abbracciamo con somma carità e benevolenza, non tralasciando occasione alcuna per beneficarli quanto più possiamo: e ciò stesso son tenuti a praticare i cristiani, veramente degni di tal nome, verso coloro dai quali, durante la guerra, ricevettero offesa.

Infatti la carità cristiana non si limita a non odiare i nemici e ad amarli come fratelli, ma vuole anche che facciamo loro del bene; seguendo in ciò le orme del nostro Divin Redentore, il quale « fornì sua carriera, facendo del bene e sanando tutti coloro, che erano oppressi dal diavolo » (3), e compì il corso della sua vita mortale, spesa tutta nel beneficare immensamente gli uomini, versando per essi il suo sangue. Laonde disse S. Giovanni: « Da questo abbiamo conosciuto la carità di Dio, perchè egli ha posto la sua vita per noi: e noi pur dobbiamo porre la vita pe' fratelli. Chi avrà de' beni di questo mondo, e vedrà il suo fratello in necessità, e chiuderà le sue viscere alla compassione di lui: come mai è in costui la carità di Dio? Figliolini miei, non amiamo in parole e con la lingua, ma con l'opera e con verità » (4).

Mai però vi fu tempo in cui si dovessero più « dilatare i confini della carità » quanto in questi giorni di universale an-

(1) Matth. VI, 12.
(2) Luc. XXIII, 34.
(3) Act. X, 38.
(4) I. Joan. III, 16-18.

gustia e dolore; nè mai forse come ora abbisognò l'umanità di quella comune beneficenza che fiorisce dal sincero amore per il prossimo e che è piena di sacrificio e di fervore. Poichè se volgiamo lo sguardo ovunque ha imperversato furibonda la guerra, ci si parano innanzi immense regioni desolate e squallide; moltitudini ridotte a tale estremo da mancare di pane, di vestito e di tetto; vedove ed orfani innumerevoli nell'attesa di un qualche soccorso; infine un'ingente schiera di esseri debilitati, specialmente bambini e fanciulli, i quali attestano nei loro corpicciuoli malfermi l'atrocità della guerra.

A chi contempla tal quadro di miserie, da cui è oppresso l'uman genere, s'affaccia spontaneo alla mente il ricordo di quel viandante evangelico (1), il quale recandosi da Gerusalemme a Gerico, s'imbattè negli assassini, che spogliatolo e copertolo di ferite lo abbandonarono semivivo sulla via. I due casi si assomigliano grandemente; e come a costui si avvicinò pieno di compassione il Samaritano che versandogli sulle ferite olio e vino lo fasciò, lo condusse all'albergo e si prese cura di lui; così a risanar le ferite del genere umano è necessario che vi appresti la sua mano Gesù Cristo, di cui il Samaritano era figura ed immagine.

Tale appunto è l'opera e il compito che la Chiesa per sè reclama come erede e custode dello spirito di Gesù Cristo; la Chiesa, diciamo, la cui intera esistenza è tutta intessuta di una mirabile varietà di benefici: essa, infatti, « qual vera madre dei cristiani, ha tali tenerezze di amore per il prossimo che per tutti i varî morbi che travagliano l'anima col peccato, ha pronta ogni specie di medicina »; laonde « tratta ed ammaestra puerilmente i fanciulli, i giovani con fortezza, i vecchi con placida calma, secondo che ciascuno è tale non solo di corpo ma ancor di animo » (2). Questi tratti poi di beneficenza cristiana raddolcendo gli animi, sono di una straordinaria efficacia per ricondurre i popoli alla tranquillità.

Perciò vi preghiamo, o Venerabili Fratelli, e vi scongiuriamo nelle viscere di carità di Gesù Cristo, adoperatevi a tutta possa non solo per eccitare i fedeli a voi affidati a deporre gli odî e a condonare le offese, ma anche per promuovere con più in-

(1) Luc. X, 30 sqq.

(2) Cf. Augustin. *De moribus Ecclesiae catholicae*, lib. I. c. 30.

tensità tutte quelle opere di cristiana beneficenza, che siano di aiuto ai bisognosi, di conforto agli afflitti, di presidio ai deboli, che arrechino insomma un soccorso opportuno e molteplice a tutti coloro che hanno riportato dalla guerra una più grave iattura. Desideriamo che voi esortiate specialmente i vostri sacerdoti, come ministri di pace, affinchè siano assidui in questo che è il compendio essenziale della vita cristiana, cioè nello inculcare l'amore verso dei prossimi, anche se nemici e « fatti tutto a tutti » (1) in modo da essere di luminoso esempio, muovano ovunque aspra guerra all'inimicizia e all'odio, ben sicuri di fare cosa gratissima al Cuore amantissimo di Gesù e a Colui che, sebbene indegnamente, ne sostiene le veci qui in terra. Al qual proposito si devono pure caldamente esortare e pregare i giornalisti e scrittori cattolici perchè « come eletti di Dio, santi ed amati », vogliano rivestirsi « di viscere di misericordia e di benignità » (2), esprimendola nei loro scritti, coll'astenersi non solo dalle false e vane accuse, ma ancora da ogni intemperanza e asprezza di linguaggio, la quale mentre è contraria alla legge cristiana, non farebbe altro che riaprir piaghe non ancor risanate, molto più che gli animi già inaspriti da recenti ferite mal soffrono ogni più lieve ingiuria.

Quanto noi abbiamo qui ricordato ai singoli circa il dovere che essi hanno di praticare la carità, intendiamo che sia pure esteso a quei popoli che hanno combattuto la grande guerra, affinchè rimossa, per quanto è possibile, ogni causa di dissidio e salve naturalmente le ragioni della giustizia, riprendano tra di loro relazioni amichevoli. Poichè non è punto diversa la legge evangelica della carità tra gl'individui da quella che deve esistere tra gli Stati e le nazioni, non essendo esse infine che l'agglomeramento dei singoli individui. Dal momento poi che la guerra è cessata, non solo per motivi di carità ma anche per una certa necessità di cose, si va delineando un collegamento universale di popoli, spinti naturalmente ad unirsi fra loro da mutui bisogni, oltrechè da vicendevole benevolenza, specialmente ora coll'accresciuto incivilimento e colle vie di comunicazione mirabilmente moltiplicate.

E veramente questa Sede Apostolica non si stancò mai di

(1) I Cor. IX, 22.
(2) Col. III, 12.

inculcare durante la guerra, come dicemmo, un tal perdono delle offese e la fraterna riconciliazione dei popoli, conformemente alla legge santissima di Gesù Cristo e secondo le stesse esigenze del civile consorzio; nè permise che questi morali principî fossero dimenticati pur anco tra il cozzo delle rivalità e degli odî; ed ora, dopo i trattati di pace, questi principî li propugna e li proclama ancor più altamente; come ha fatto poc'anzi nella lettera ai Vescovi della Germania (1) e nell'altra indirizzata all'Arcivescovo di Parigi (2). E poichè a mantenere ed accrescere questa concordia tra le genti civili non poco contribuiscono le visite che i capi degli Stati e di Governi usano reciprocamente farsi per disbrigare affari di maggiore importanza, Noi, considerando le mutate circostanze dei tempi e la piega pericolosa degli eventi, pur di cooperare a questo affratellamento dei popoli, non saremmo alieni dal mitigare in qualche modo il rigore di quelle condizioni che, abbattuto il Principato civile della Santa Sede, furono giustamente stabilite dai Nostri antecessori ad impedire la venuta dei Principi cattolici a Roma in forma ufficiale.

Però nel tempo stesso solennemente proclamiamo che questa Nostra remissività consigliata, o meglio voluta, come pare, dalla gravità dei tempi che corrono, non si deve affatto interpretare quale una tacita rinunzia di sacrosanti diritti, quasi che la Santa Sede si appaghi dello stato anormale in cui si trova al presente. Che anzi « le proteste che i Nostri Predecessori fecero più volte, non punto mossi da umani interessi ma dalla santità del dovere, per difendere cioè la dignità e i diritti di questa Sede Apostolica, Noi qui in questa circostanza le rinnoviamo per le identiche ragioni » chiedendo iteratamente e con maggiore insistenza che, mentre si è pattuita la pace tra le nazioni, « cessi anche per il Capo della Chiesa questa condizione anormale, che gravemente nuoce, e per più motivi, alla stessa tranquillità dei popoli » (3).

Ristabilite così le cose, secondo l'ordine voluto dalla giustizia e dalla carità, e riconciliate tra di loro le genti, sarebbe veramente desiderabile, o Venerabili Fratelli, che tutti gli Stati,

---

(1) Litterae Apostolicae *Diuturni*, XV Jul. MCMXIX.

(2) Epist. *Amor ille singularis*, VII Oct. MCMXIX.

(3) Litt. Encycl. *Ad beatissimi*, I Nov. MCMXIV.

rimossi i vicendevoli sospetti, si riunissero in una sola società o meglio famiglia di popoli, sia per garantire la propria indipendenza, sia per tutelare l'ordine del civile consorzio. E a formar questa società fra le genti è di stimolo, per tacere molte altre considerazioni, il bisogno stesso generalmente riconosciuto di ridurre, se non è dato di abolire, le enormi spese militari che non possono più oltre essere sostenute dagli Stati, affinchè in tal modo si impediscano per l'avvenire guerre sì micidiali e tremende e si assicuri a ciascun popolo nei suoi giusti confini l'indipendenza e l'integrità del proprio territorio.

E una volta che questa Lega tra le nazioni sia fondata sulla legge cristiana, per tutto ciò che riguarda la giustizia e la carità non sarà certo la Chiesa che rifiuterà il suo valido contributo, poichè, essendo essa il tipo più perfetto di società universale, per la sua stessa essenza e finalità è di una meravigliosa efficacia ad affratellare tra loro gli uomini, non solo in ordine alla loro eterna salvezza, ma anche al loro benessere materiale; li conduce cioè attraverso i beni temporali, in modo da non perdere gli eterni. Perciò sappiamo dalla storia, che da quando la Chiesa pervase del suo spirito le antiche e barbariche genti d'Europa, cessarono un po' alla volta le varie e profonde contese che le dividevano, e federandosi col tempo in una unica società omogenea, diedero origine all'Europa cristiana, la quale sotto la guida e l'auspicio della Chiesa, mentre conservò a ciascuna nazione la propria caratteristica, culminò in una compatta unità, fautrice di prosperità e di grandezza. Bellamente a questo proposito dice S. Agostino: « Questa città celeste, mentre va esulando quaggiù in terra, chiama a sè cittadini di ogni nazione, e compone di tutte le genti una sola società pellegrinante; non si cura di ciò che vi ha di diverso nelle costumanze, nelle leggi e nelle istituzioni; cose tutte che mirando alla conquista e al mantenimento della pace terrena, la Chiesa non che ripudiare o distruggere, gelosamente conserva; poichè quantunque esse variino secondo le nazioni, vengono tutte indirizzate allo stesso fine della pace terrena, purchè non impediscano l'esercizio della religione che insegna ad adorare l'unico sommo e vero Dio » (1).

E lo stesso Santo Dottore, così parla alla Chiesa: « Tu, i

(1) *De Civitate Dei*, lib. XIX, c. 17.

cittadini, le genti e gli uomini tutti, rievocando la comune origine, non solo li unisci tra loro ma ancora li affratelli » (1).

Noi pertanto, rifacendoci al principio del Nostro discorso, Ci rivolgiamo con affetto a tutti i Nostri figliuoli e li scongiuriamo nel nome di Nostro Signor Gesù Cristo perchè vogliano dimenticare le reciproche rivalità ed offese, e stringersi nell'amplesso della cristiana carità, dinanzi a cui non vi sono stranieri; esortiamo inoltre vivamente tutte le nazioni affinchè sotto l'influsso della cristiana benevolenza, s'inducano a stabilire tra loro una vera pace, e a collegarsi in un'unica alleanza, che, auspice la giustizia, sia duratura: infine facciamo appello a tutti gli uomini e popoli della terra perchè aderiscano di mente e di cuore alla Chiesa cattolica, e, per la Chiesa, a Cristo Redentore del genere umano: così che possiamo loro rivolgere con tutta verità quelle parole di S. Paolo agli Efesii: « Ma adesso in Cristo Gesù, voi che eravate una volta lontani, siete diventati vicini, mercè del sangue di Cristo. Imperocchè egli è nostra pace, egli che delle due cose ne ha fatta una sola, annullando la parete intermedia di separazione... distruggendo in sè stesso le nimistà. E venne ad evangelizzare la pace a voi, che eravate lontani, e pace ai vicini » (2).

Nè sono meno a proposito quelle parole che il medesimo Apostolo indirizzava ai Colossesi: « Non usate bugia l'uno verso dell'altro, essendovi spogliati dell'uomo vecchio e di tutte le opere di lui, ed essendovi rivestiti del nuovo, di quello il quale si rinnovella a conoscimento, secondo l'imagine di colui che lo creò: dove non è Greco e Giudeo, circonciso e incirconciso, Barbaro e Scita, servo e piccolo: ma Cristo in ogni cosa ed in tutti » (3).

Frattanto confidando nel patrocinio della Vergine Immacolata, che testè volemmo fosse universalmente invocata « Regina della pace », come pure in quello dei tre novelli Santi, umilmente imploriamo il divino Spirito Paraclito, perchè « conceda propizio alla sua Chiesa il dono dell'unità e della pace » (4) e con ulteriore effusione di carità, diretta alla comune salvezza,

---

(1) *De moribus Ecclesiae catholicae*, I, c. 30.

(2) Eph. II, 13 seqq.

(3) Coloss. III, 9-11.

(4) Secreta in Solemn. Corporis Christi.

rinnovi la faccia della terra. E in auspicio di questo dono celeste e in contrassegno di paterna benevolenza, impartiamo di tutto cuore a voi, o Venerabili fratelli, al clero ed al popolo vostro l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 23 maggio, solennità di Pentecoste, 1920, nell'anno sesto del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Il S. P. concede a tutti i Vescovi Regolari, che sin qui n'erano privi, l'uso del rocchetto, *anche in Roma [A. A. S., XII, 149].*

Motu proprio. — Episcopis e regularibus Ordinibus, monachorum scilicet et mendicantium, consuevit Apostolica Sedes postulantibus concedere *rocheti* gestandi facultatem. Nobis autem, occasione sacrorum solemnium, quae appetunt, ob duplicem Canonizationem, placet, uniformitatis quoque gratia, omnes Venerabiles Fratres huius facultatis compotes facere. Quare motu proprio in perpetuum statuimus, ut omnes Episcopi regulares iam nunc rocheto utantur, atque eodem prorsus modo induti incedant ac saeculares Episcopi, salvo nimirum usitato vestimentorum colore et qualitate. Itaque, praeter casus in quibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum et Decreta, mozzeta tantum super rocheto, aut mozzeta cum mantelleto gestari debet aut potest, alias, uti omnes Episcopi, semper in hac alma Urbe mantelletum tantum super rocheto gerant: non obstantibus Constitutionibus apostolicis, ceterisque quamvis speciali mentione dignis, in contrarium facientibus quibuslibet.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXV mensis aprilis anno MCMXX, Pontificatus Nostri sexto.

BENEDICTUS P. XV.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

I.

Si riprova una recente teoria circa l'autenticità del Pentateuco [A. A. S., XII, 158].

Decreto. — Quaesitum est ab hac Suprema Congregatione Sancti Officii: « Utrum doctrina circa authentiam mosaicam « Pentateuci, nuper exposita in opere: *Dictionnaire apologétique « de la foi catholique*, an. 1919, fasc. XV, sub titulo: *Moïse et*

« *Josué*; nec non in *Revue du Clergé francais*, XCIX (1° sept. 1919), « pag. 321-343, sub titulo: *Moïse et le Pentateuque*, tuto tradi « possit » (1).

Et in generali consessu habito feria IV, die 21 aprilis 1920, E.mi ac R.mi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, praehabito DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: *Negative*.

Insequenti vero feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam Sibi E.morum et R.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et evulgandam praecepit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 23 aprilis 1920.

A. Castellano, *S. C. S. Off. Notarius*.

II.

Si condannano e iscrivono all'Indice tutte le opere del cosiddetto « Guido da Verona » [A. A. S., XII, 158].

Decreto. — *Feria IV, die* 21 *aprilis* 1920. In generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii E.mi ac R.mi Domini Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi proscripserunt, damnaverunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt

auctoris vulgo *Guido da Verona* opera omnia.

Et insequenti feria V, die 22 eiusdem mensis et anni, Sanctissimus D. N. Benedictus divina Providentia Papa XV, in solita audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 23 aprilis 1920.

A. Castellano, *S. C. S. Off. Notarius*.

(1) I detti articoli portano la firma del ch. prof. J. Touzard che vi patrocina l'ipotesi cara alla critica razionalistica « secondo cui il Pentateuco deriva « dalla fusione di *molti* documenti che hanno a lor volta presa forma definitiva in differenti età » fondendosi poi progressivamente nello spazio di sette secoli dalla morte di Mosè. Il T. si sforza di dimostrare (contro la logica deduzione che ne traggono i razionalisti) che anche così Mosè potrebbe dirsi sostanzialmente autore del Pentateuco, e si studia di interpretare in questo senso il responso della Comm. Biblica, 27 giugno 1906 (*M. E.*, XVIII, 226); il presente decreto ci insegna però che questo suo duplice sforzo non ha ottenuto il suo scopo.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa le esequie, quando non può portarsi il cadavere alla chiesa. [*Ib.*, 128].

S. Sebastiani Fluminis Ianuarii. — E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Ioachim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, archiepiscopus S. Sebastiani Fluminis Ianuarii, in Brasilia, Sacrae Rituum Congregationi haec quae sequuntur exposuit, nimirum:

« Ritus exequiarum, ut in *Rituali romano* praescribitur, in « hac Archidioecesi non est servatus, quia cadavera ad ecclesiam « non ducuntur, ob leges civiles, quae obligant ut sepulturae « tradantur vigintiquatuor horis post obitum: et etiam quia coe- « meteria, quae sunt sub lege civili, satis distant a paroecia. « Parochi vocantur domi et hic cadavera commendantur.

« Hinc quaeritur: *Quaenam rubricae et normae in casu servandae?* ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito etiam specialis Commissionis suffragio, praepositae quaestioni ita respondendum censuit:

« 1. Servandum, quantum fieri potest, *Rituale romanum* « (tit. VI, c. III, *Exequiarum Ordo*) et can. 1215 *Cod. I. C.* ».

« 2. Familia defuncti certior fiat funus cum Missa exequiali « peragi posse, etiam praesente *moraliter* cadavere, iuxta Rubri- « cas et Decreta ».

« 3. Pro casibus autem extraordinariis dabitur Instructio S. R. C. ».

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 28 februarii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

Si è domandato come *adattare* il Rituale romano, circa le esequie, nel caso in cui non si possa condurre il cadavere alla chiesa.

Già esisteva nell'Archidiocesi di S. Sebastiano l'uso di eseguire tutta la cerimonia *in casa* del defunto, ma quest'uso non è stato giudicato legittimo, o si è ritenuto insufficiente. E ben a ragione;

perchè si potrebbero fare varie ipotesi, e provvedere a seconda di esse, cioè o in tutto o in parte giusta la legge.

Così ha giudicato la S. Congregazione dei Riti, come è chiaro dalle sue saggie risposte:

1° Si osservi, *in quanto si può*, il Rituale; dunque, nell'ipotesi che il Rituale *almeno in parte* possa essere rispettato, se ne eseguisca quella parte.

2° Nell'ipotesi che si possa nella chiesa celebrare la Messa esequiale, benchè non sia presente il cadavere, anzi sia già sepolto, si eseguisca questa con le cerimonie che la seguono (S. R. C., 3755; 3767, XXVI), ad eccezione dell'antifona *In paradisum*, la quale si omette, non portandosi allora il corpo alla sepoltura, proseguendosi l'*Ego sum*, ecc., come insegna il Rituale (tit. VI, cap. 3, n. 14).

3° Per i casi straordinari provvederà la S. Congregazione con apposita *Istruzione*. Appena questa sarà stata approvata, ci daremo premura di pubblicarla.

II.

Si costituisce la Madonna di Loreto, Patrona degli areonauti e aviatori [A. A. S., XII, 175].

Decreto. — Sanctissimus Dominus noster Benedictus, Papa XV, piis quorumdam Sacrorum Antistitum et aliorum fidelium supplicibus votis, ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, libentissime obsecundans, Beatissimam Mariam Virginem, Lauretanam nuncupatam, omnium aereonautarum praecipuam apud Deum Patronam suprema auctoritate Sua declaravit et constituit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 24 martii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Circa i privilegi, le insegne e funzioni proprie dei Vescovi [A. A. S., XII, 177].

Dubbi. — Sacra Rituum Congregatio enixe rogata est, ut opportune insequentia, de quibusdam Episcoporum privilegiis, insignibus ac functionibus, dubia enodare dignaretur, nimirum:

I. De quolibet Episcopo, quaeritur:

1. Num Episcopale biretum rubro torulo exornari queat?

2. Num cuivis Episcopo liberum sit uti cappa caeterisque vestibus e panno serico et undulato (vulgo *amoerro*), aut saltem serico?

3. Utrum violacei coloris esse possint, an potius nigri coloris esse debeant, vestis talaris, mantelletum et forte mozzeta et biretum Episcopi, in iis fuctionibus quae poenitentiae temporibus, vel pro defunctis fiunt?

4. Num umquam Episcopus, stante praesertim consuetudine, v. g. ad Confirmationem sive publice sive privatim ministrandam, aut in processionibus, gestare possit stolam et mitram et pastoralem baculum cum habitu praelatitio uti supra?

5. Num usus mitrae argenteae cum laciniis item argenteis, pro simplici mitra damascena vel linea cum rubeis laciniis, sicubi invectus fuerit, tolerandus sit?

II. De Episcopo in propria dioecesi, petitur:

1. Praesente S. R. C. purpurato Patre non Legato, utrum mozzetam, an satius mantelletum, Episcopus Ordinarius induat?

2. Praesente item Cardinali vel Metropolitano, debeatne Episcopus Ordinarius cappam, si induerit, reflexam sustinere, et a privatis benedictionibus abstinere?

3. Possitne Episcopus Ordinarius, post Missam de *Requiem*, cui mozzeta indutus in Choro adfuit, stolam super amictum, et pluviale assumere, et, recedente Celebrante, absolutionem ad tumulum ritu consueto peragere?

4. Utrum Episcopo Missam lectam (sive privatam, sive Ordinationis) celebranti assistere valeant ad altare ubi saltem id iam moris est, duo Canonici quibusvis insignibus vestiti; an tantum adhibito superpelliceo super rochetum, si huius usu gaudeant?

III. De Episcopo extra propriam dioecesim, inquiritur:

1. Num, attenta consuetudine, tolerari possit ut Episcopus extraneus, sive praesente, sive absente Episcopo Ordinario, non mantelleto, sed mozzeta super rochetum utatur?

2. Num et quando extraneo Episcopo fas sit, praesente vel absente Episcopo Ordinario, cappam adhibere?

3. Quomodo Episcopus extraneus, si, functione id requirente, aut annuente Episcopo Ordinario, pastorali baculo utatur, superiorem huiusce baculi partem vertere debeat?

4. Praesente Episcopo Ordinario, qui extraneo Episcopo solemniter celebranti throni usum concessit, utrum hic thronus esse possit thronus ipsius Episcopi Ordinarii ab Evangelii parte positus; an erigi debeat a parte Epistolae thronus alter, Episcopo quidem Ordinario proprium thronum retinente?

5. Possitne Episcopus Ordinarius assistere in proprio throno, dum Metropolitanus in altero throno, ab Epistolae parte posito, solemniter celebrat?

6. Si Metropolitanus, vel Episcopus extraneus, utens Episcopi Ordinarii throno, pontificaliter celebret:

a) num septimum candelabrum adhibendum sit?

b) possintne, praeter presbyterum assistentem et diaconum et subdiaconum, duo etiam diaconi parati Episcopo celebranti adsistere?

7. Assistente Episcopo Ordinario in proprio throno, dum alter Episcopus solemniter ad faldistorium celebrat, si, cantato Evangelio, fiat concio;

a) utri Episcopo concionatorem ante sermonem bene dicere competat?

b) coram utro, in fine, diaconus confessionem decantare debeat?

c) utrius sit solemnem tunc benedictionem impertiri?

8. Si forte eiusmodi concio ab alio Episcopo praesente ut supra, vel celebrante Episcopo Ordinario, habita sit, quis indulgentias post publicam confessionem nuntiare debeat?

9. Assistente autem in Choro, vel absente, Episcopo Ordinario, dum extraneus Episcopus pontificaliter in eius throno celebrat, si fiat post Evangelium concio, numquid hac conclusa, solemnis quoque benedictio dari debeat, aut possit?

IV. De pluribus Episcopis simul praesentibus, dubitatur:

1. Fierine debeat Episcoporum, Missae solemni pontificali assistentium, thurificatio statim ante incensationem presbyteri et diaconorum paratorum, qui Episcopi celebranti assistunt?

2. Num probanda sit consuetudo instituendi, solemnitatum quarumdam occasione, processiones, in quibus omnes, qui eisdem intersunt, Episcopi stola et pluviali et mitra parati sunt, ac baculum pastoralem gestant?

3. In eiusmodi processionibus:

a) quonam ordine incedere debeant tum Episcopus qui processioni praeest, tum ceteri Episcopi?

b) num debeatur, an saltem concedi possit, singulis Episcopis non celebrantibus duorum canonicorum adsistentia?

4. Num probari possit ut populo, piae cuiusdam peregrinationis aut festivitatis occasione congregato, omnes simul Episcopi praesentes consuetam benedictionem, verba una voce decantantes, solemniter impertiantur?

V. De Episcopo Ordinario et de Vicario Generali, qui est Episcopus titularis Auxiliaris:

1. Potestne Episcopus Ordinarius permittere suo Vicario Generali, qui est etiam Episcopus titularis Auxiliaris, induere solam mozzetam loco mantelleti?

2. Idem Vicarius Episcopus etiam Auxiliaris potestne benedicere populo intra et extra Ecclesiam?

3. Attento can. 337 § 3, *Codicis I. C.*, manetne in suo robore Decretum S. R. C., n. 4023, diei 12 iunii 1899, super iure Episcoporum Dioecesanorum cedendi thronum alteri Episcopo?

Sacra porro Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus et singulis propositis quaestionibus maturo examine perpensis, ita rescribendum censuit; nimirum:

I. Ad 1. Negative.

Ad 2. Negative, iuxta *Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. III, nn. 1, 3), adhibito nempe rudiori vel leviori panno ex lana pro opportunitate: textili enim serico (non undulato) legitime utuntur qui sunt de Cappella, Domo, Familia Summi Pontificis.

Ad 3. Romae, semper esse debent violacei coloris, excepta Sede vacante; extra Urbem, laudabiliter coloris nigri, exceptis bireto ac pileolo, quae semper erunt violacei coloris.

Ad 4. Negative, et serventur *Pontificale Romanum* (ed. typ. 3 augusti 1888), *Caeremoniale Episcoporum* (edit. typ., 21 augusti 1886), et Decreta.

Ad 5. Negative, quum mitra ex tela argentea sit propria Summi Pontificis in luctuosis; sed neque damascena, quae vel Cardinalium (specialis) vel Protonotariorum Apostolicorum ad instar est propria.

II. Ad 1. Servetur *Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. IV num. 7).

Ad 2. Ad primam partem, affirmative. Attamen illam explicabit pontificalia peracturus, inserviente de ea caudatario, illos actus excipiendo, quos immediate cum Cardinali vel Metropo-

litano aut versus eos exhibeat. Ad secundam affirmative, iuxta *Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. IV).

Ad 3. Affirmative.

Ad 4. Negative ad primam partem; affirmative al secundum.

III. Ad 1. Imo convenit, *domi*, invitante Episcopo Ordinario, aut ex praesumpto ipsius beneplacito; *extra*, negative, nisi iuxta *Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, cap. IV, nn. 4 et 7) et Decreta (praesertim Decr. n. 388, *Ianuen.*, 20 iulii 1621), cum mozzeta habeatur simul mantelletum: paulatim amota, iuxta prudens arbitrium Ordinarii, consuetudine, ubi adsit.

Ad 2. Rite utitur cappa, quando Pontificalia solemnia ad solium legitime peragit; si tamen sit Ordinarii Coadiutor seu Auxiliaris, uti poterit iis in adiunctis, in quibus licet iuxta leges liturgicas, de licentia Ordinarii, ad mentem Decretorum S. R. C. nn. 2010, *Veliterna*, 6 septembris 1698, ad 1 et 2; 2011, *Veliterna*, item 6 septembris 1698, ad 1, et 4023, 12 iunii 1899.

Ad 3. Semper cum parte reflexa ab se; scilicet, versus personas vel res quas prospicit.

Ad 4. Affirmative ad primam partem; imo Missae pontificalis ad thronum celebratio ad tramitem *Caeremonialis Episcoscoporum* habenda est, etiam quoad situm throni Celebrantis, qui sit in abside, seu in centro Chori, aut e cornu Evangelii. Negative ad secundum salvo iure Metropolitani et legati Apostolici Episcopali charactere insigniti, quoad assistentiam in throno a latere Epistolae, celebrante Episcopo, etiam Ordinario, ad faldistorium, iuxta *Caeremoniale Episcoporum* (lib. I, caput XXIII, n. 24, et lib. II, cap. IX, nn. 5-7); quod assistentiae ius non competit cuilibet Episcopo Ordinario, nisi ad tramitem *Caeremonialis Episcoporum* (loco secundo citato), scilicet in propria sede, celebrante alio Episcopo ad faldistorium.

Ad 5. Negative.

Ad 6. Ad *a*): Negative; ad *b*) Affirmative.

Ad 7. Ad *a*, *b*, *c*. Servetur *Caeremoniale Episcoporum* (lib. II, cap. IX, nn. 5-7), delata Episcopo Ordinario etiam benedictione concionatoris.

Ad 8. Servetur *Caeremoniale Episcoporum* (lib. II, cap. VIII, n. 51).

Ad 9. Negative, quum benedictio, ex *Caeremoniali* et *Pontificali*, secumferat Indulgentiarum concessionem, quam omittere irregulare esset; verumtamen Episcopus celebrans,

neque ex Ordinarii delegatione, valeret Indulgentias concedere; Ordinarius autem non posset benedictionem impertiri, quippe quae a celebratione nequit separari.

IV. Ad 1. Servetur *Caeremoniale Episcoporum.*

Ad 2. Nihil obstat; abstineant tamen a stola et baculo pastorali gerendis.

Ad 3. Ad *a*): Servetur consuetus in processionibus ordo; ad *b*): Negative, in casu.

Ad 4. Negative, non obstante, sicubi inoleverit, istiusmodi consuetudine, quae prudenter eliminanda est.

V. Ad 1. Negative.

Ad 2. Episcopus auxiliaris, qui simul sit Vicarius Generalis, potest in Dioecesi ubique benedicere populo, tum in Ecclesia tum extra Ecclesiam, idque iure, quin opus sit specialem concessionem obtinere ab Episcopo Ordinario; ad normam can. 370, § 2, collati cum can. 349, § 1 et 239 § 1, n. 12.

Ad 3. Affirmative.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit.

Die 26 novembris 1919.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen, et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

Annotazioni.

La molteplicità dei dubbi qui risoluti, e l'essere per lo più del tutto ovvia la ragione delle risposte, particolarmente a chi voglia consultare i canoni e testi citati in esse, ci obbligano a restringerci a brevissime osservazioni su ciascuna. Se sarà il caso, ritorneremo in seguito su qualche punto più saliente.

I. 1. Usi come questo alterano l'uniformità tanto desiderata dalla Chiesa nelle cose liturgiche, oltrechè si allontanano dalle positive disposizioni (Cfr. S. R. C. n. 3873, V).

2. Il Ceremoniale non ammette l'uso della seta per gl'indumenti, non *sacri,* dei Vescovi, se non nella stagione estiva, a coloro che appartengono ai ceti della prelatura pontificia, es.: prelati *di fiocchetti,* Vescovi assistenti al Soglio, prelati domestici.

La distinzione del Ceremoniale tra *lana* ordinaria e *camelotto,* nel decreto è ammodernata con le parole: *rudiori vel leviori panno.* Quanto all'*amoerro* violaceo, non lo usano *ipso iure* che i Cardinali.

3. Anche qui si ricorda l'uso romano; il nero del Ceremoniale, quasi dovunque oggi andato in disuso, si ritiene ancora dalla S. C.

lodevolmente usato fuori di Roma; gli appartenenti alla prelatura *de Curia*, senz'altro potranno usare sempre il violaceo.

4. A proposito la S. C. cita il Pontificale tipico del 1888, perchè nelle antiche edizioni si ammetteva l'uso della stola sulla mozzetta. Parecchi decreti confermano la *voluta* mutazione del Pontificale. Si osservi che stola, mitra e pastorale non possono, per la loro natura di indumenti e insegne sacre, adattarsi coll'abito prelatizio *completo*, che non ammette antitetica sovrapposizione.

5. Anche alcuni Capitoli hanno la mitra di damasco; ma non per questo i Vescovi possono fregiarsi di un'altra che a loro non è permessa. Qualche Capitolo ha la mozzetta cardinalizia e anche la pontificia... forse il Vescovo, per questo motivo, potrà anch'egli usarla, o qualche altra cosa di maggior concetto?...

II. 1. Basta consultare il Ceremoniale al luogo cit.

2. La prima parte di questo quesito aveva veramente bisogno di dilucidazione, perchè tra Ceremoniale e Decreti, non era facile adottare una bene intesa prassi, qual'è oggi chiaramente stabilita in queste norme.

3. Il dubbio proveniva piuttosto da uno scrupolo. Infatti, se il Vescovo Ordinario può recarsi *aliunde* a dare l'assoluzione al tumulo, senza cioè aver assistito alla Messa, può intervenire a celebrare il detto rito, *utcumque* abbia assistito alla precedente Messa.

4 Qui non si fa altro che richiamare in vigore le precedenti chiarissime disposizioni, così conosciute che neppure vennero citate nella risposta.

III. 1. *Imo convenit:* bene qui si adduce il motivo di una civile convenienza, perchè la Chiesa è madre e altrice di civiltà. Questa usanza era pacifica in Roma, a proposito degli E.mi Cardinali.

2. Questo tema era sempre imbarazzante per i maestri di cerimonie; rari e oscuri spunti si potevano avere dai libri liturgici e dagli autori. Ora tutto è a posto: il trono conferisce pieno diritto all'uso della cappa. Il *Coadiutore* o l'*Ausiliare*, che compartecipano la giurisdizione episcopale, nelle funzioni che ammettono la cappa (non può essere un Pontificale al trono, secondo questo stesso decreto al n. V, *ad* 3), sono dichiarati alla pari del *Suffraganeo* di Velletri, del quale trattano, pel caso analogo, i decreti citati nella risposta.

3. Qui si dichiara implicitamente, che non è giustificato il costume, nel caso, di usare il pastorale col riccio *a rovescio* per un riguardo all'avente giurisdizione; posto che si possa usare, si deve usare nel modo naturale e significativo.

4. Questo punto è di gravissima importanza, tanto in sè considerato, quanto in rapporto a polemiche di recente agitate con larghezza e vivacità su qualche periodico (cfr., p. es., *Ephemerides*

Liturgicae a. 1917, pp. 367, 717), cui accennò anche il *Monitore* (XXX, p. 155); la legislazione e il buon senso facevan già prevedere la sentenza ora autorevolmente pronunziata, che conferma anche il parere da noi espresso.

5. L'argomento del presente quesito si connette con quello del quesito precedente; ben considerato quello, viene a comprendersi la ragione della presente negativa.

6. Qui nulla di nuovo; già erasi provveduto nel medesimo senso con i decreti S. R. C., 2274, VI pel candelabro; per i diaconi cfr. 3680, I.

7. Le divergenze di scrittori e periti vengono ora in codesti argomenti a cessare, essendo deferito ogni diritto a chi ha autorità giurisdizionale.

8. La S. C. non ha giudicato fare eccezione pel Vescovo celebrante, il quale in molte altre cose cede all'Ordinario assistente con certi atti di sudditanza, benchè sia giuridicamente esente.

9. Il commento è dato nella risposta stessa nel miglior modo desiderabile.

IV. 1. A chi considera il Ceremoniale al libro I, cap. XXIII, nn. 27 e 28, apparirà chiaro che il *secundum Cæremoniale Episcoporum* significa una affermativa; mentre il n. 28 dice che il Vescovo o l'Arcivescovo *ospiti* debbono essere incensati *post proprium Episcopum*, ciò vuol dire che vanno incensati prima degli assistenti al trono, i quali, altrimenti, secondo il n. 27, vengono incensati *immediate post Episcopum non celebrantem*.

2. Dopo questo decreto, così esplicito, non avranno certo difficoltà i R.mi Vescovi a persuadersi che è un *controsenso* e un'*illegalità*, portare tutti insieme la stola e il pastorale, nei casi accennati nel dubbio. Se invero il Ceremoniale dice, potere il Vescovo permettere ad un altro Vescovo l'uso del pastorale, lo si deve intendere per quando quest'altro Vescovo funziona *loco et vice pastoris*, il quale non può essere che *uno*.

3. *a*) Non vi erano *speciali ragioni* per ottenere *speciali norme*. *b*) La negativa è troppo ben giustificata dal retto senso liturgico.

4. La Chiesa rifugge da consimili clamorose manifestazioni: e dove, ciò non ostante, si sono verificate, l'impressione di chi vi ha assistito è stata tutt'altro che favorevole. E, purtroppo, un abuso tira l'altro.

V. 1. Il *negative* si spiega facilmente; ma può rimanere il dubbio, se, in casa, l'Ordinario possa trattare l'Ausiliare come gli altri Vescovi (v. n. III, *ad* 1); crediamo che lo possa, trattandosi di atto prettamente familiare, intimo, riservato.

2. Il can. citato nella risposta, comparato con gli altri pur ivi citati, dà diritto alla conclusione esposta in questo decreto; tutta la

difficoltà in chi ha esposto il dubbio, crediamo che fosse circa la interpretazione delle parole del Codice *benedicere ubique more Episcoporum*, se cioè il *mos* dovesse intendersi: o la *trina* benedizione liturgica, ovvero il segno di croce che facevano i Vescovi residenziali anche *transeundo*, perchè il detto costume, di benedire *passim*, era soltanto ammesso *in loco iurisdictionis*. Ora il decreto scioglie ogni questione, e implicitamente dichiara, presa occasione dal quesito che riguarda il Vicario generale Vescovo, che tutti i Vescovi, da per tutto, salvo qualche riserva, possono *passim* benedire i fedeli.

3. Qui pure si pone termine ad una grave questione trattata polemicamente, come quella del n. III, *ad* 4, sulle *Ephemerides Liturgicae* a. 1917, pp. 374, 719, dichiarandosi che il decreto, col quale la S. R. C. ammetteva potersi dal Vescovo residenziale cedersi il trono ad un altro Vescovo, purchè non sia Vicario generale, Ausiliare, Coadiutore, Dignità o Canonico in diocesi, è tuttora in vigore, senza che il Codice lo abbia modificato, come noi pure accennammo (vol. XXX, pag. 153).

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

RIASSUNTO E DILUCIDAZIONI

(*Continuazione, vedi pag. 115*).

Le prime tre parti del terzo libro sono state dedicate alle cose attinenti l'esercizio del potere di *ordine*: sacramenti e culto (luoghi e tempi sacri, azioni sacre); segue ora una breve quarta parte (1322-1408) circa le cose spettanti all'esercizio del potere di *magistero*, mentre il resto di questo libro vien poi dedicato ai mezzi del potere di *giurisdizione* (intesa come potestà di regime o di governo), cioè agli enti amministrativi e loro finanze.

Nell'introduzione (c. 1322-1326) si formulano alcuni principî generali, non nuovi, ma di grande importanza. Il can. 1322 asserisce la missione di magistero affidata alla Chiesa dal suo divin fondatore, e quindi il diritto e il dovere di lei alla libera predicazione del vangelo, cui risponde da parte di tutti il dovere della fede. Quindi si definisce l'*oggetto* stretto di questo dovere stesso: quali verità cioè s'intendano dogmaticamente definite (1323) nonchè l'oggetto più ampio, vale a dire l'obbligo dei fedeli di conformare il proprio giudizio con quello della Chiesa, riguardo a tutto quello che essa prescrive (1324).

Al dovere della fede è congiunto quello di *professarla*, anche esplicitamente, per diritto divino, quando sia necessario a evitare l'implicita apostasia, il disprezzo della religione, l'offesa di Dio, lo scandalo; per diritto ecclesiastico, cfr. tit. XXIV. L'uomo *battezzato* che manca al dovere della fede, può essere *apostata*, se totalmente ne recede e abbandona il nome di cristiano; *eretico* se ritenendo tal nome nega o dubita di qualche verità di fede; *scismatico* se soltanto si sottrae dall'obbedienza al Papa e dalla comunione dei sudditi di lui (1325); per il pericolo che adducono sono vietate anche le *dispute* (in contraddittorio) specialmente se pubbliche (fin qui, S. C. C. 8 mart. 1658, eran proibite queste sole) con acattolici, senza previa licenza della S. Sede, o in caso urgente, dell'Ordinario. Infine si definisce il magistero episcopale, come vero magistero, sebbene non infallibile, col corrispondente dovere dei sudditi (1326).

Passa quindi il Codice a disciplinare le *forme* e gli istituti del magistero ecclesiastico. E anzitutto tratta (Tit. XXI) *della predicazione ecclesiastica*. Il principio fondamentale su la materia, è che la predicazione, continuando il ministero apostolico, è officio e diritto dei successori degli apostoli cioè del R. P. e dei Vescovi: non può quindi esercitarsi da altri senza canonica missione da parte loro, la quale missione o è data ad hoc, o è contenuta nell'ufficio conferito, p. es. di parroco, canonico teologo, ecc. (1327; cfr. 1343 s.).

Le forme precipue sono:

I. Catechismo (1329-1336). — A questo proposito vediamo qui codificate le auree norme dell'enciel. *Acerbo nimis*, di Pio X, 15 aprile 1905 (*M. E.*, XVII, 110): se ne inculca il gravissimo rispettivo obbligo ai parroci (c. 1329: per le sanzioni, cfr. 2182 n. 2382) e ai genitori (1335); se ne prescrivono le tre forme: *a*) *informativa*, per la preparazione dei fanciulli alla confessione, cresima, comunione (1330); *b*) *confermativa* o catechismo di perseveranza (1331); *c*) *agli adulti* (1332); se ne designano gli ausiliari: confraternite, specie quella della Dottrina Cristiana, chierici e sacerdoti secolari (1333) e anche i religiosi, sebbene esenti, qualora ne dichiari la necessità l'Ordinario (1334) cui spetta ogni diritto di sorveglianza e direttiva in questa materia (1336).

II. Prediche (1337-1348). — È ben noto che questi canoni hanno già avuto un magnifico commento autentico sì dottrinale che pratico nella enciclica *Humani generis* del 15

e nel Regolamento del 28 giugno 1917 (*M. E.*, XXIX, 236, 272) (1) ai quali, come ai mirabili discorsi annui ai quaresimalisti, giova rimandare il lettore. Ci limitiamo quindi a brevi note, intese più che altro, a indicare il parallelismo del Codice e del suddetto Regolamento.

Anzitutto il Codice tratta dell'autorità che conferisce la facoltà di predicare, in che segue quasi la stessa norma che per le confessioni. Dal principio sopra esposto che la predicazione è ministero episcopale, discende che per predicare sia necessaria indistintamente ai chierici sì secolari che regolari la licenza dell'*Ordinario* del luogo (1337): così vien cambiato profondamente il diritto precedente che ai regolari, come a quelli che ne avevano direttamente dalla S. Sede l'implicita licenza, non imponeva altro obbligo, per le proprie chiese, che di chiedere la benedizione al vescovo, e di osservare il divieto che egli ne facesse (cfr. Regol. 1-4, 18). Fa salvo però il Codice ogni diritto ai Superiori di religioni clericali esenti se si tratta di prediche da farsi ai religiosi e altri *de familia* che partecipano dell'esenzione: se poi si tratta di prediche a monache esenti, deve aversi oltre la facoltà dell'Ordinario, anche la licenza del Superiore regolare di cui son suddite: se infine a religiosi laici, esenti, l'Ordinario ne dà la facoltà, ma il predicatore non può usarne senza venia del Superiore regolare (1338). In ogni caso, se il predicatore è egli stesso religioso, ha sempre bisogno della licenza del suo Superiore. Il can. 1339 ammonisce inoltre il Vescovo di non negare, senza grave causa, la facoltà ai religiosi presentati dal Superiore, nè di revocarla collettivamente; gli resta invero sempre salva la facoltà di esigere l'esame d'idoneità sia in principio, sia in qualunque momento (c. 1340).

Tratta poi il Codice (cfr. Regol. 5-8) dell'*invito* del predicatore, ossia della richiesta da farsene tempestivamente (circa due mesi prima) al *proprio* Ordinario, dal parroco, o rettore di chiesa, o dalla prima dignità col consenso (così il Codice; il Regol. dice col *parere*, ma sott.: favorevole) del Capitolo, o cappellano di confraternita, a seconda dell'ente funzionante (1341 § 2-3; cfr. più ampiamente Regol. 5-8); naturalmente se l'Ordi-

(1) Di questi documenti a lor volta, dà un ampio commentario il R. P. Blat, negli *Analecta Ord. Praedicatorum*, 1919, sept.-oct. e segg. Cfr. anche Vermeersch, *Periodica*, IX (20 mart. 1920, p. 37 ss.).

nario non conosce già come idoneo il predicatore di cui si tratta, (1341 § 1; il Regol., n. 10, sembra invece non fare eccezioni) dovrà sincerarsene presso l'Ordinario del predicatore stesso, che sarà tenuto a rispondere secondo coscienza (cfr. Regol. 6-12).

Riguardo all'idoneità del predicatore, il Codice, oltre l'esame accennato, non fa che restringerla ai soli sacerdoti e diaconi; ad altri chierici si permetterà solo in casi straordinari, mai ai laici (1342); mentre il Regol., n. 13-18, tratta a lungo dell'esame e della pagella. In quella vece il Codice, c. 1343-1346, tratta del diritto e dovere di predicare, che incombe agli *Ordinari* (i quali posson anche proibire che si predichi nelle chiese dello stesso luogo, mentre predicano o assistono ivi solennemente a concioni); e al *parroco* (la cui facoltà di predicare – come mostra nel Regol., n. 3, la parola: salva *residentiae* lege – si estende a tutta la diocesi) specie riguardo alla omilia festiva (da non confondersi col catechismo agli adulti, 1332), la quale deve procurarsi anche nelle chiese non parrocchiali. S'indicano poi come tempi specialmente atti la Quaresima e l'Avvento, in cui deve procurarsi la frequente predicazione sia nelle parrocchiali, sia nelle cattedrali, con intervento obbligatorio del Capitolo (1346). Il c. 1347 restringe in breve quel che deve osservarsi ed evitarsi nella predicazione sacra, di che tratta ampiamente il cap. III del Regol., e infine (1348) aggiunge opportunamente che non deve ristarsi dall'esortare i fedeli a frequentar le prediche.

III. Missioni. — Il c. 1349 tratta delle cosiddette missioni *interne*, ossia degli esercizi di riforma da predicarsi al popolo, almeno ogni decennio, secondo le disposizioni del Vescovo (1).

Circa le missioni *esterne*, cioè per la conversione degli acattolici, anzitutto raccomanda agli Ordinari e parroci quelli che siano nel territorio di ciascuno; quanto agli altri luoghi provvede con speciali ordinamenti la Santa Sede. Gioverà qui ricordare le recentissime esortazioni del Santo Padre, cui dobbiamo sforzarci a tutt'uomo di corrispondere. In genere poi è fermato il principio che nessuno dev'esser tratto, se non per persuasione, ad abbracciar la fede (1351).

---

(1) Il miglior commento pratico a questo tema, si contiene nelle Regole e Costituzioni della Congreg. del SS. Redentore, parte I, c. 1 (ed. 1913, pagine 20-83).

Passiamo così ai precipui *istituti* del magistero ecclesiastico, seminari e scuole, di cui trattano il tit. XXI e il XXII.

Tit. XXI. Dei Seminari (1). — Dopo asserito il diritto proprio ed esclusivo della Chiesa su questi istituti (1352) è inculcato ai sacerdoti, specie ai parroci, di zelare il reclutamento delle vocazioni (1353) (2), si raccomanda la formazione dei seminari *minori*, per gli studi letterari, *maggiori*, per quelli di filosofia e teologia, sia *diocesani*, che pluri-diocesani o *regionali*, questi ultimi sotto vigilanza e regolamento della S. Sede (1354, cfr. 1357 § 4). Al loro sostentamento si provvede, in mancanza di altre risorse, con questue, con la tassa seminaristica, con l'unione di benefici semplici (1355). Della tassa suddetta tratta specialmente il can. 1356, assoggettandovi tutti gli enti ecclesiastici, non però oltre il 5 % del reddito netto imponibile (3) calcolato non oltre la terza parte del reale, se consista in soli avventizi (distribuzioni, oblazioni). Il can. 1357 formula il diritto di vigilanza sui seminari diocesani e di visita da parte del Vescovo al quale spetta l'approvazione delle costituzioni seminariali; il 1358 stabilisce il *minimum* degli ufficiali necessari: rettore (tace del vice-rettore), maestri, economo, due confessori ordinari (oltre gli straordinari di cui al can. 1361), direttore spirituale; solo l'economo può esser laico (1360); inoltre il can. 1359 conferma il diritto vigente circa le due deputazioni tridentine, che riduce però a due *sacerdoti* ciascuna, da durare per un sessennio. Seguono quindi le regole: *a*) per l'*ammissione* degli alunni: poichè, pel can. 976 § 1, la tonsura non può darsi che al cominciare del corso teologico, uno speciale can. (1362) stabilisce che le rendite legatrizie possono senz'altro erogarsi per gli alunni anche non tonsurati; il 1363 esclude gli illegittimi, esige segni certi di vocazione, le fedi di battesimo, cresima e buona condotta, e di onesta dimissione se l'aspirante provenga da altro seminario o religione; *b*) per l'*insegnamento* (c. 1364-1366): religione, lettere, cultura generale, pel Seminario minore; biennio di filosofia e quadriennio teologico « omnino ad Angelici Doct. rationem » (inclusovi il diritto canonico) pel maggiore; a professori debbono poi prefe-

(1) Cfr. MICHELETTI, *Constitutiones sacror. Seminariorum* (v. sopra, p. 67 *bis*); in data 26 aprile 1920 la S. C. dei S. e U. ha approvato un *Ordinamento dei Seminari*, di cui si annunzia imminente la pubblicazione.

(2) Vedi MENNINI, *Reclutiamo le vocazioni* (*M. E.*, XXXI, 192).

(3) Cfr. D'ANGELO S., *Le tasse ecclesiastiche* (*M. E.*, XXXI, 280), p. 38 ss.

rirsi i laureati o forniti di titolo equipollente; debbono seguire il metodo tomistico, e, al possibile, non vanno cumulati a vicenda gli incarichi per la sacra Scrittura, dogmatica, morale, storia eccl.; *c*) per *gli esercizi di pietà* tanto quotidiani, che settimanali (servizio in cattedrale, conferenza spirituale) e annuali; *d*) pel *regime disciplinare*: c. 1368, esenzione parrocchiale; c. 1369 osservanza del regolamento, dell'autorità, dell'igiene; e infine *e*) per la *dimissione* (c. 1370, vacanze) tanto per causa disciplinare, quanto per mancanza di vocazione o di attitudine agli studi: a notarsi a questo proposito il c. 1361 § 3 che proibisce assolutamente interpellare i confessori sia per la dimissione, come per la promozione agli ordini sacri; la stessa giustissima norma della libertà di coscienza ispira anche la inibizione al Superiore di ascoltare le confessioni degli alunni. È facile scorgere il parallelismo di tali norme con quelle dettate per la formazione dei religiosi, sicchè dalle une si possono completare e interpretare le altre, tenendo però sempre presente il criterio che domina in questa parte del Codice, di lasciare al Vescovo la più ampia libertà nelle particolari disposizioni.

Tit. XXII. Delle scuole. — Sono qui formulate affermazioni di principio sui diritti e doveri della Chiesa circa l'istruzione e educazione della gioventù, alle quali sono obbligati attenersi tutti gli uomini di Chiesa per salvare quanto può salvarsi nell'odierno rovinoso ordinamento statale. Il c. 1372 condanna la cosidetta scuola *laica* affermando la necessità dell'istruzione religiosa, specie (c. 1373) nelle scuole primarie: a tal proposito il c. 1374 tollera la scuola *mista* come un grave male prescrivendo al Vescovo di ordinare le necessarie cautele. Il c. 1375 afferma il diritto della scuola *libera*, anche per l'istruzione secondaria e superiore riservando per questa alla S. Sede la fondazione canonica di Università e facoltà cattoliche; a modo di breve parentesi si inseriscono qui alcune norme sui gradi accademici canonici (1377), e sui diritti dei dottori (l'anello, solo extra sacras functiones; non quindi nella Messa) specie quanto all'esser preferiti — ceteris paribus — nella collazione di alcuni uffici e benefici (1378). A meglio inculcare i principî sopra stabiliti, il can. 1379 raccomanda istantemente la formazione di tali scuole libere cattoliche, ove attualmente manchino, e ad ogni modo di procurarsi, sia pure con inviarli a studiare fuori diocesi, un buon numero di chierici forniti di gradi accademici, almeno

quanto alle scienze sacre (1380). Gli ultimi canoni di questo titolo (cfr. Sillabo, n. 10, 45, 47) affermano il diritto della Chiesa di sorvegliare la istruzione religiosa giovanile anche nelle scuole non sue, specie riservando all'Ordinario il diritto di approvare i maestri e libri da ciò, e proscriverli, col conseguente diritto di visita e ispezione, sempre per quello solo che riguardi la religione e la morale. È notevole che anche qui, c. 1383, per la terza volta si inculca fortemente che i Superiori di collegi non ascoltino le confessioni dei loro sudditi: tanta è l'importanza che la Chiesa attribuisce a questa norma di benintesa libertà di coscienza!

Tit. XXIII. Censura e proibizione dei libri. — È forse questo il titolo del Codice che offre minori innovazioni, di fronte al diritto vigente a norma della celebre costituzione *Officiorum et munerum* (25 genn. 1897, *M. E.*, IX, II, 247). Alcuni commentatori hanno osservato bensì che il Codice abrogava senz'altro col silenzio le norme della cost. *Sollicita ac provida* di Benedetto XIV circa l'ufficio dei censori; ma invece la sesta edizione dell'Indice, che seguì subito alla pubblicazione del Codice, la mantiene in vigore e spiega il silenzio del Codice pel solo fatto che « constat « eam non tam ad fidelium universitatem pertinere, quam « ad eos quibus onus examinandi libros ad S. Sedem delatos, « est impositum (1): è insomma una norma *interna* per la S. C. dell'Indice, e ora del S. Officio. Indicheremo in modo sommario i pochi cambiamenti: il c. 1384 estende le norme anche alle pubblicazioni *periodiche*; si ricorderà che nell'occasione della proibizione della rivista modernista *Il Rinnoramento* di Milano, si riaffermò che la prassi dell'Indice le aveva fino allora escluse (*M. E.*, XIX, 118 s.).

Il cap. I tratta della *censura dei libri*, e quasi in tutto risponde al tit. II dell'*O. et. M.* Può così dividersi: *a*) scritti da assoggettarsi alla censura: 1° testi e commenti biblici (c. 1385, cfr. O. M. 5-8); 2° libri che trattino argomento di scienze sacre (ib. 41, cfr. 20); 3° immagini sacre (ibid. 15, ristretto però alle novae); 4° attinenti alle cause di beati e santi (c. 1387, cfr. 32); 5° libri e sommari di indulgenze (c. 1388, n. 17); 6° collezioni di decreti delle SS. CC. (c. 1389, cfr. 33); 7° libri liturgici e litanie (c. 1390, n. 18-19); 8° nuove edizioni (tali non sono gli *estratti*) e traduzioni dei pre-

(1) *Index librorum prohibitorum*, Romae, tip. Vaticanis, 1917, pag. XI s.

cedenti, sebbene già approvati (1392, n. 44). *b*) Chi possa dare la licenza: tanto cioè il Vescovo dell'autore, quanto il Vescovo del tipografo o dell'editore: se però uno di essi l'ha negata, la licenza ottenuta dall'altro non è valida, ove nel chiederla si sia taciuto il diniego (c. 1385, § 2: che modifica il n. 35 ove era detto competente *solo* l'Ordinario del luogo della pubblicazione; è quindi superfluo il n. 37 ove si dichiarava che per chi dimorasse Roma bastava la licenza del card. Vicario e del Maestro dei SS. PP. anche se il libro si stampasse altrove). Altra modifica importante è che, ove speciale ragione non si opponga, si debbano indicare all'autore le ragioni del diniego della licenza (c. 1394, § 2. cfr. S. C. Ind. 3. sept. 1898). *c*) Dell'ufficio dei censori tratta il c. 1393 (cfr. n. 38-39): si aggiunge l'obbligo di designare i censori ex officio nelle Curie a norma delle disposizioni antimodernistiche, quello di dare la censura in scritto, e quello di stampare nell'*Imprimatur* anche il nome del censore, eccetto rarissimi casi (a Roma non si suole stampar mai), il qual nome non deve indicarsi all'autore o editore finchè non si sia ottenuto il giudizio favorevole alla stampa. Il Codice non lo dice espressamente, ma sembra doversi dedurre da tutto il contesto che il censore è giudice solo dell'assenza o presenza nel libro di errori contro i dogmi o il comun senso della Chiesa, non già dell'opportunità o meno della pubblicazione (cfr. 1393, §. 2, n. 39). *d*) Punti speciali degni di nota son quelli che riguardano la collaborazione pure eventuale dei cattolici, anche laici, a giornali e periodici pravi (1386, § 2, n. 22), e l'obbligo speciale degli ecclesiastici a chiedere il consenso dell'Ordinario, per dirigere o collaborare a *qualsiasi* periodico (ibid. § 1, cfr. 42 che trattava però della sola direzione); infine i religiosi per qualsiasi scritto da pubblicare o collaborazione, debbono ottenere *anche* il permesso del proprio superiore (c. 1385-6, n. 36). È pur notevole che nel Codice non è stato conservato l'obbligo del n. 43 di indicare nel ms. da approvare il nome dell'autore, dell'editore, luogo e anno di pubblicazione: deve invece stamparsi il nome del Vescovo che dà l'imprimatur, con la data e luogo (1394, cfr. n. 40).

Il cap. II « della proibizione dei libri » corrisponde al tit. 1 dell'*O. et M.*, disposto però in ordine alquanto diverso. Tratta cioè: *a*) *del diritto di proibire libri*, che compete oltre che alla S. Sede, ai Concili particolari e ai Vescovi per i *loro* sudditi (sembrerebbe quindi che la loro proibizione non tocchi gli esenti,

ma forse questa non è la mente del Codice: cfr. n. 29) per i religiosi, spetta solo, di regola, agli Abati di monasteri autonomi, e ai superiori generali: gli altri superiori maggiori possono solo provvedere eccezionalmente se il pericolo non permetta indugi, con obbligo di ricorrere poi ai Generali (1395); *b*) *dell'obbligo di denunzia*, generale per chiunque lo possa adempiere, speciale per i Nunzi, Vescovi, Rettori di Università, ecc.; si raccomanda non solo di fornire i dati necessari del libro, ma anche le ragioni della denunzia; si impone il segreto più assoluto; la denunzia è meglio farla agli Ordinari, i quali giudicheranno se sia il caso di deferirla alla S. Sede (1397, cfr. n. 29); *c*) *degli effetti della proibizione*: questa colpisce la edizione, lettura, retenzione, vendita (molto più, tenere in vendita, cfr. 1404-46), tradizione, comunicazione ad altri (1398); *d*) *delle classi di libri proibite ipso iure*: si ritrovano tutte nell'O. M. (1-5, 6; 2-2: 3-21 esteso anche ai libri; 4-3; 5-7, 13; 7-12; 8-14; 9-9; 10-18; 11-16; 12-15); invece il n. 6 estende grandemente l'antico n. 11: « qui quodlibet ex catholicis dogmatibus impugnant vel derident, qui errores ab A. S. proscriptos tuentur (cfr. 14), qui cultui divino detrahunt, qui disciplinam ecclesiasticam evertere conantur etc. » (1399); *e*) della *esenzione dalla proibizione*: assolutamente immuni ne sono i Cardinali, Vescovi, e ogni Ordinario; relativamente, i testi e le versioni bibliche, purchè integri e fedeli, possono permettersi ai cultori di scienze teologiche e bibliche (1400; cfr. 5-6); *f*) della *licenza*: deve chiedersi trattandosi di libri proibiti dalla S. Sede, se generale, al S. Officio; se particolare, cioè per dati libri e in casi urgenti, all'Ordinario (1402-23); se si tratta di libri proibiti dall'Ordinario, non vale la licenza generale della S. Sede, se non contiene la clausola « a quibuscumque damnatos » (1403-26); la licenza non esime certo dalle restrizioni « iuris naturalis », che può indurre il pericolo di danno spirituale tanto proprio che altrui (1405, cfr. 1403, § 2). Per le sanzioni, rese ora in parte più gravi, cfr. can. 2318.

Tit. XXIV. Della professione di fede. — Trattasi della professione di diritto ecclesiastico, secondo la formola prescritta (per quella di diritto divino, cfr. c. 1325); essa deve farsi *per se* (cfr. 1316, § 2) e *coram clerico*, altrimenti non ha valore (c. 1407); il c. 1406, § 1 enumera poi partitamente coloro che debbono farla e coloro che debbono riceverla: potrebbe forse dirsi, insomma, che l'obbligo tocchi a chiunque nuovo investito di

qualsiasi ufficio, beneficio, dignità ecclesiastica (cfr. § 2), dinanzi al suo immediato Superiore o di lui delegato; se questi è un corpo morale (Concilio o Capitolo), dinanzi al suo rappresentante (preside o decano), o dinanzi al collegio intiero. La professione di fede appare così, in certo modo, elemento parallelo alla presa di possesso. È per altro necessario attenersi scrupolosamente alla precisa enumerazione del can. 1406, tanto più in quanto, in forza del 1408, nessuna contraria consuetudine può più invocarsi. (*Continua*).

QUESITI MINORI.

17. Essendo vacata una parrocchia importante, il Vescovo crede bene di invitarvi un parroco che ha dato in altra parrocchia inferiore, ottima prova di sè; il parroco acconsente, ma desidera di non essere sottoposto al concorso. Può nel caso il Vescovo servirsi senz'altro della facoltà del can. 2162, che, secondo la S. C. C. in *Romana et aliar.*, 21 iun. 1919 (*M. E.*, XXXI, 246) non induce l'obbligo del concorso?

R. Crediamo, subordinatamente, che non possa. Si osservi bene che il can. 2162 non indica un modo ordinario di provvedere a una parrocchia, *ad quam*, ma una procedura, *processus*, per sormontare determinati ostacoli frapposti al bene delle anime dalla permanenza del parroco o in una parrocchia *a qua*, mentre mancano gli estremi necessari all'altro *processus*, della rimozione amministrativa. È luogo p. es. al can. 2162 se il parroco, per l'avversione, anche ingiustificata, di qualche persona potente, non può più far quel bene che sarebbe necessario, nella parrocchia ove si trova; dice infatti il canone: « si *bonum animarum postulet ut* parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam *transferatur* » ecc., in che ognuno vede che la necessità a cui si allude, è, non già quella di provvedere altra parrocchia, ma di togliere il parroco dall'attuale: in una parola, è il bene della paroecia *a qua* che prevale nella considerazione dell'Ordinario. Al contrario nel caso proposto, quando non si tratti (il che non vogliamo sospettare) del solo bene del promovendo, quello che induce l'Ordinario è il bene della paroecia *ad quam*. Ma questo stesso bene non solo non richiede, come nell'altro caso, la dispensa dal concorso; bensì al contrario sembra esigere il concorso stesso, come quello che assegnerà alla detta parrocchia il *magis idoneus*, dichiarato tale *ad normam iuris*.

18. Nel can. 465 § 1 si dà facoltà al Vescovo di permettere che il parroco, « iusta de causa *alibi* commoretur » (quam in domo paroeciali prope suam ecclesiam). Si domanda se ciò può intendersi, anche di una dimora fuori del territorio della parrocchia. Il R. P. Blat, *de personis*, p. 431, sembra negarlo, scri-

vendo: « alibi quoad domum, sed *intra* paroeciae fines »; ma non ne adduce le ragioni.

R. Crediamo che l'illustre Canonista, per quale professiamo ogni maggiore stima, non avrà difficoltà a correggere quella lieve svista: nessuna parola del canone autorizza infatti simile restrizione, dicendosi soltanto « dummodo domus ab ecclesia paroeciali non ita distet ut paroecialium perfunctio munerum aliquid inde detrimenti capiat »; ora, la distanza dalla chiesa può esser benissimo *minore* per una casa posta in territorio di parrocchia confinante, che non per altra posta entro la parrocchia.

19. In alcune malattie i medici non ordinano che cure dietetiche: possono i cibi in tal guisa ordinati, p. es. pane nel caffè nero e altre cose solide (necessarie ad assorbire le secrezioni dello stomaco infermo che non tollera liquidi), considerarsi come medicine, in guisa da comprendersi nella facoltà del can. 858, § 2, circa il digiuno eucaristico?

R. Ci riserbiamo di discuter meglio questa importante questione La conclusione che ci siamo fatta è però negativa: il canone 858 infatti, autorizza bensì le *medicine* solide, e i cibi *liquidi* (per modum potus). La distinzione è dunque ben netta e manifesta, e poichè trattasi di dispensa *in commodum privatorum* da una legge così solenne, non è lecito toglierla con interpretazione troppo larga (c. 85). Una interpretazione che autorizzasse i *cibi* solidi, pel solo loro fine medicinale (tanto più quando questo è solo indiretto) ci sembra evidentemente tale (cfr. *M. E.*, X, p. I., 22).

20. Una cattedrale aveva il diritto esclusivo del fonte battesimale; a norma del can. 774 è stato ora dato il fonte a tutte le parrocchie. Conserva, o acquista la detta Cattedrale il diritto del fonte cumulativo, ossia la facoltà che ciascun cittadino, che voglia, *possa* esservi battezzato?

R. La questione è difficile: stando alla lettera del Codice che dice: « salvo legitimo iure cumulativo *quaesito* » sembrerebbe doversi rispondere di no, poichè, a rigore, non può dirsi che il diritto *cumulativo* sia già *acquisito* nel precedente diritto *esclusivo*; anzi questo sembra eliminar quello. E allora ne deriverebbe questo inconveniente: che una Cattedrale la quale *non* fosse parrocchia, verrebbe ora evidentemente a *perdere ogni* diritto a conservare il fonte contro il prescritto del can. 4., che fa salvi i diritti acquisiti, canone — lo si noti bene — che è il fondamento dell'eccezione surriferita. Bisognerebbe dunque, a nostro parere, interpretare più benignamente, secondo lo spirito della legge, che è, evidentemente, toglier via quello che impedisce la celere somministrazione del battesimo, com'è il diritto d'esclusiva, non già vietare o impedire quel che la facilita, qual'è il diritto di cumulativa. Così alla Cattedrale in parola, non perdendo essa il suo diritto acquisito di conservare il fonte, resterebbe il diritto di cumulativa, illimitato, cioè in concorso con tutte

le parrocchie della città. E in tal caso, non dovendo esser certo peggiore la sua condizione, lo avrebbe del pari illimitato anche la Cattedrale che fosse parrocchia. Avanziamo, com'è chiaro una nostra opinione del tutto ipotetica, e pienamente subordinata a quello che la Commissione crederà decidere, mentre non ci dissimuliamo le difficoltà pratiche, quanto al diritto dei parroci, alle registrazioni ecc. che però valgono anche per quel diritto cumulativo che il Codice espressamente ammette.

21. Quando si esuma un cadavere per seppellirlo in altra città, quale diritto deve osservarsi circa i funerali e la sepoltura? Il caso è adesso molto pratico, data la licenza di asportare dalla zona di guerra le salme dei caduti, ivi seppelliti.

R. Nella fatta ipotesi non ha luogo il can. 1214 che tratta di sepoltura *perpetua*, mentre nel caso si trattava di provvisoria. Il Codice null'altro dice di tali esumazioni, o meglio non fa differenza tra esse e le consuete esequie e associazioni di cadaveri: anche liturgicamente la *depositio* non induce differenza dall'*obitus*. Crediamo quindi che anche a tali nuove deposizioni debba applicarsi quanto è stabilito pei consueti funerali, non tenendosi cioè in alcun conto i funerali e la sepoltura provvisoria fatti in zona di guerra.

22. Tizio morendo, lasciò un doppio legato, uno per trecento messe annue per l'anima sua, determinando l'elemosina di ciascuna in lire tre, e l'altro per doti, entrambi di uguale rendita annua, da amministrarsi dal parroco *pro tempore*. Essendo defunto il parroco in ottobre 1917 e istallatosi il nuovo parroco in marzo 1920, si chiede: 1° gli eredi del parroco defunto, hanno diritto a riscuotere e ritenere il secondo semestre del 1917? 2° l'economo spirituale, durante la vacanza poteva amministrare e far suoi i frutti del legato di messe?

R. Ad I: Successio est *subingressio in locum* alicuius: i diritti degli eredi debbono misurarsi dal diritto del parroco defunto, al momento della sua morte; ora, questi aveva fatto suoi i soli frutti corrispondenti alle Messe celebrate, delle trecento imposte e alle spese d'amministrazione; questa quota parte corrisponde al diritto degli eredi.

Ad II: Si tratta di vedere se, nella mente del testatore, la parola parroco *pro tempore*, comprendeva l'economo spirituale. Se altri elementi che positivamente lo escludano, non si deducono dal testamento, siamo per l'affermativa, perchè: 1° in testamentis *plenior* interpretatio est facienda; 2° a norma del diritto (can. 473, § 1), sembra doversi equiparare qui l'economo al parroco; 3° nella ipotesi contraria, cesserebbe la messa quasi quotidiana (lo si noti bene) voluta dal testatore: ora deve presumersi che questi abbia voluto con la sua frase assicurare la continuità del legato, piuttosto che impedirla.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.